

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA LICENZIAMENTO

- **aziende interessate** : tutte
- **lavoratori interessati**
 - licenziati (comprese dimissioni per giusta causa e per maternità)
 - con requisiti normali : 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contributi nell'ultimo biennio
 - con requisiti ridotti : 2 anni di anzianità assicurativa, almeno 78 giornate di calendario lavorative (comprese malattia, ferie, feste ecc.) nell'anno solare precedente e un contributo settimanale precedente al biennio
 - apprendisti : assunti alla data del 29.11.2008 e con tre mesi di anzianità presso la ditta
 - collaboratori a progetto : a) monocommittenza b) non iscritto ad altre forme pensionistiche c) almeno 10 mesi di assicurazione nell'anno precedente d) reddito da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 13.819,00 e) almeno tre mesi di contribuzione nel biennio
- **durata**
 - con requisiti normali : fino 50 anni, 8 mesi; oltre, 12 mesi
 - con requisiti ridotti : numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente e comunque non superiore alla differenza tra 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate
 - apprendisti : 90 giornate nel rapporto di apprendistato
- **misura**
 - con requisiti normali : 60% prime 6 mesi ; 50% successivi 3 mesi ; 40% successivi 3 mesi della retribuzione media dei 90 giorni precedenti con un importo massimo mensile di euro € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a €1.857,48.
 - con requisiti ridotti : 35% per i primi 120 giorni ; 40% per i giorni successivi
 - collaboratori a progetto : una tantum pari al 20% del reddito della retribuzione dell'anno precedente
- **procedura**
 - il dipendente presenta domanda all'INPS su mod. DS21 entro 7 giorni
 - l'indennità decorre dall'8° giorno successivo al licenziamento
 - il pagamento è sospeso in caso di rioccupazione non superiore a 5 giorni e malattia

SOSPENSIONE

- **aziende interessate** : non soggette alla cassa integrazione guadagni (non industriali) e soggette a crisi occupazionali o aziendali (mancanza di lavoro)
- **lavoratori interessati** : sospesi, con i requisiti sopra indicati (con eccezione dei collaboratori a progetto e con requisiti ridotti per le ditte artigiane)
- **durata** : massimo 90 giornate annue (per gli apprendisti 90 giorni in tutta la durata del rapporto di apprendistato) di indennità (ogni mese è considerato di 30 giorni)
- **procedura**
 - comunicazione su modulo sos1 a Centro Impiego e INPS entro 5 giorni
 - domanda su mod. DS21 del dipendente entro 7 giorni dall'inizio della sospensione con allegato il modulo sos1
 - comunicazione su mod. sos2 a Centro Impiego e INPS dei giorni di effettiva sospensione
 - in caso di Ente bilaterale (EBAV)
- **enti bilaterali**
 - se esistenti : devono corrispondere il 20% dell'indennità
 - **EBAV** per le ditte artigiane : necessita accordo sindacale di sospensione ; i primi 10 giorni di calendario devono essere di sospensione a zero ore ; spetta una indennità di euro 61,98 settimanali per gli operai e di euro 51,65 settimanali per gli apprendisti in proporzione ai giorni interi non lavorati ; i lavoratori devono presentare domanda all'EBAV su modulo D/06 AE entro il mese successivo a quello del termine della sospensione